Configurazione All. FIN

Opzioni Finanziarie

- ■ Gestione Finanziaria Simmetrica (Reciproca)
- □ Retainer rimborsabile attivo solo per LoI/Addendum Public Financing

Valori da Compilare

Valore finanziario di riferimento V (€): _____
Esercizio fiscale di riferimento (anno): _____

Fallback crescita annua V selezionato (%): _____
Se non compilato, il valore di default del blank è 5%.

Valore progettuale stimato W (€): _____

ColivingLiguria

Documentazione Contrattuale Integrativa

Allegato FIN

Regime Finanziario, Depositi e Penali Parametriche

Allegato modificabile ai sensi dell'All. R

Fac-simile non compilato
Documento completo per controllo di struttura e valori predefiniti; non è destinato alla sottoscrizione.

La Società

ColivingLiguria S.r.l.
(Rappresentata da Simone Testino)

Dati Fiscali e Registri:
P.IVA: 01939660096
REA: SV - 248967

Contatti Ufficiali:
Email: colivingliguria@gmail.com
PEC: colivingliguria@pec.it
Tel: +39 339 637 9372

Il Firmatario

Questo documento non è un accordo indipendente, bensì un Allegato tecnico/regolamentare subordinato al Contratto Principale:

Contratto Principale (Rif.):

_____

I dati anagrafici completi, i recapiti e le firme del Firmatario sono riportati integralmente nel Contratto Principale sopra identificato, al quale il presente Allegato fa indissolubile riferimento.

Informativa Privacy (GDPR):
I dati personali eventualmente contenuti nel presente Allegato e nel relativo Documento Principale sono trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), secondo l'allegato privacy applicabile e la disciplina richiamata nel Documento Principale. La classificazione di diffusione è quella indicata dall'avviso di copertina.

Luogo: Cairo Montenotte · **Data:** 13 luglio 2026

Indice dell'Allegato FIN

Art. FIN1 - Natura e Qualificazione Giuridica delle Penali **4**
Art. FIN2 - Costituzione e Gestione del Deposito Cauzionale **5**
Art. FIN3 - Procedura di Addebito, Notifica e Contestazione delle Penali **6**
Art. FIN4 - Regime Proporzionale delle Penali **8**
Art. FIN5 - Termini di Pagamento, Interessi di Mora e Oneri Transfrontalieri . . . **12**
Art. FIN6 - Indipendenza dei Rimedi, Cumulo delle Azioni e Tutela Penale **13**
Art. FIN7 - Clausole di Chiusura Finanziaria **13**

Riferimenti Normativi Principali dell'Allegato FIN

Il presente Allegato FIN richiama, in funzione del caso concreto e dei soli moduli effettivamente attivati, le norme del Codice Civile italiano su responsabilità contrattuale, ausiliari, clausola penale, riduzione equitativa, dolo, risoluzione, *solve et repete*, bilancio e prova documentale (tra cui artt. 1218, 1228, 1382, 1384, 1439, 1455–1456, 1462, 2425, 2697–2698, 2702 e 2712 c.c.), il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs. 14/2019), il D.Lgs. 231/2002 sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, il D.P.R. 633/1972 in materia IVA, il D.P.R. 131/1986 per l'imposta di registro e, solo per dichiarazioni sostitutive o procedure con Pubbliche Amministrazioni, il D.P.R. 445/2000 e l'Art. 483 c.p. Per enti locali si richiama inoltre il D.Lgs. 118/2011 sulla contabilità pubblica armonizzata.

Art. FIN1 - Natura e Qualificazione Giuridica delle Penali

FIN1.1 Definizione e Funzione della Clausola Penale

Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1382 del Codice Civile italiano, nonché in coerenza con i principi del diritto contrattuale europeo in materia di liquidazione forfettaria del danno (c.d. *liquidated damages*), qualsiasi clausola penale pattuita nel presente Contratto Principale o nei suoi Allegati assolve a una duplice funzione: la liquidazione anticipata e concordata del danno e la coercizione all'esatto adempimento delle obbligazioni.

Le Parti riconoscono e accettano che l'attivazione di una penale esonera la Parte lesa dall'onere di provare l'effettiva entità del danno subito per la specifica violazione. Resta in ogni caso salva e impregiudicata la facoltà della Parte lesa di agire nelle sedi giudiziarie competenti per richiedere e ottenere l'integrale risarcimento dell'eventuale danno ulteriore, patrimoniale, industriale o d'immagine, non coperto dalla sanzione forfettaria.

FIN1.2 Classificazione Soggettiva e Regimi di Esigibilità

Le Parti danno atto che, fermo restando il principio di vincolatività del contratto, la natura, l'esigibilità processuale e la classificazione contabile del debito derivante dall'applicazione di una penale variano in funzione della specifica qualifica giuridica, fiscale e territoriale dell'Ente inadempiente. L'applicazione e l'escussione della sanzione si conformano pertanto ai seguenti regimi soggettivi:

i. **Società di Capitali e Imprese Commerciali:** La penale maturata costituisce un debito commerciale liquido, certo ed esigibile. Esso è assoggettato alle norme ordinarie del diritto societario e fallimentare, legittimando la Parte creditrice all'immediata escussione tramite decreto ingiuntivo e all'attivazione delle procedure esecutive standard sul patrimonio aziendale;

ii. **Pubbliche Amministrazioni ed Enti Locali (es. Comuni):** L'applicazione di penali nei confronti di una Pubblica Amministrazione è subordinata al regime speciale dell'Accordo Principale e alla preventiva validazione amministrativa, contabile e legale dell'ente. In assenza di atto separato approvato dagli organi competenti, il protocollo esplorativo opera a invarianza finanziaria e non genera automaticamente obbligazioni sanzionatorie o debiti fuori bilancio;

iii. **Enti del Terzo Settore (ETS) e Associazioni (NGO):** L'obbligazione sanzionatoria è assoggettata alle disposizioni del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017). L'Ente risponde dell'inadempimento con il proprio patrimonio sociale, nel rigoroso rispetto dei vincoli di destinazione statutaria delle risorse e delle dotazioni patrimoniali minime imposte dalla normativa per il mantenimento della qualifica di ETS;

iv. **Soggetti Giuridici Esteri ed Enti Internazionali:** Qualora la Parte inadempiente sia registrata in giurisdizioni estere, la penale mantiene piena validità contrattuale transfrontaliera. Per i soggetti appartenenti all'Unione Europea, l'esigibilità è garantita dai regolamenti comunitari sul recupero dei crediti (es. Regolamento UE n. 1896/2006 recante istituzione di un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento). Per gli enti extra-UE, l'escussione avverrà nel rispetto delle convenzioni di diritto internazionale privato applicabili.

FIN1.3 Esclusività del Canale Bancario Societario

Ai fini della tracciabilità finanziaria e in coerenza con le normative vigenti, le Parti concordano espressamente che qualsiasi transazione monetaria, pagamento di corrispettivi, reintegro di garanzie o versamento di penali deve essere eseguito ed è ritenuto valido esclusivamente se transitato attraverso i conti correnti bancari esplicitamente dichiarati e mappati all'interno della sezione anagrafica iniziale del presente Contratto (Rif. "Le Parti").

L'operatività finanziaria è rigidamente circoscritta ai soli rapporti bancari intestati direttamente e formalmente alla persona giuridica della Società. È fatto assoluto divieto di disporre o accettare transazioni su canali bancari difformi da quelli societari ufficiali, escludendo esplicitamente l'utilizzo di conti correnti privati, flussi finanziari di terzi o altre linee non aziendali. Il conto bancario intestato alla S.r.l. debitamente esplicitato nel frontespizio contrattuale costituisce l'unico ed esclusivo canale autorizzato per la ricezione e l'invio di ogni flusso economico legato alla partnership.

FIN1.4 Dati Bancari, Bilanci e Coordinamento Privacy

IBAN, coordinate bancarie, ricevute di bonifico, estratti contabili, dati di fatturato, bilanci e documenti usati per determinare V, W, depositi, retainer, penali o rimborsi sono trattati secondo l'**All. DPR**. Tali dati possono essere richiesti solo quando necessari per pagamento, tracciabilita finanziaria, contabilita, rendicontazione, valutazione proporzionata del rischio, verifica di eligibility, tutela contrattuale o obbligo di legge.

La Società non richiede estratti conto, movimenti bancari completi, dati di carte di pagamento o documenti finanziari personali di rappresentanti fisici salvo che il bando, la legge, una verifica antifrode documentata o una specifica procedura richiesta dal Partner lo renda strettamente necessario. In tali casi si applicano canale sicuro, accesso limitato, minimizzazione, retention documentata e divieto di archiviazione in repository non segregati.

Art. FIN2 - Costituzione e Gestione del Deposito Cauzionale

FIN2.1 Linea di Credito e Versamento del Deposito

In conformità con le opzioni del file di configurazione, qualora sia previsto un importo maggiore di zero, il Partner si obbliga a versare la somma di € 0,00 a titolo di Deposito Cauzionale infruttifero entro le tempistiche fissate dall'Accordo Principale.

Adottando un sistema contabile formale a "partita doppia", tale versamento costituisce la **Linea di Credito** del Partner. Essa rappresenta il valore finanziario affidato alla Società a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e della copertura di eventuali sanzioni e penali (ivi incluse le violazioni accertate in ambito di Riservatezza ex All. NDA o Uso del Brand ex All. TRD).

FIN2.2 Retainer Rimborsabile per Pratiche di Finanza Agevolata

Se attivato in una Letter of Intent o in un addendum operativo, il Partner versa alla Società un retainer rimborsabile pari a € 0,00 quale fondo spese iniziale per istruttoria, raccolta documentale, verifica di eligibility e avvio della progettazione. Il retainer non costituisce success fee anticipata, deposito cauzionale generale o corrispettivo definitivo: esso è uno strumento di serietà e copertura dei costi vivi certificabili.

In caso di ammissione, aggiudicazione o riconoscimento del finanziamento pubblico, il retainer viene stornato dalla success fee o dal corrispettivo finale dovuto alla Società. In caso di mancata ammissione non imputabile al Partner, il retainer è restituito entro 30 giorni, al netto dei soli costi vivi documentati e nei limiti del cap di € 0,00. In caso di recesso ingiustificato, reticenza documentale o scavalco, la restituzione resta sospesa fino alla chiusura della verifica contabile e legale.

FIN2.3 Linea di Debito e Meccanismo di Compensazione

Parallelamente alla Linea di Credito, viene istituita una **Linea di Debito** formale in cui confluiranno automaticamente tutte le passività maturate dal Partner nei confronti della Società. Tali passività includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

i. penali contrattuali proporzionali o forfettarie attivate per violazione degli accordi (es. data leak, manomissione di marcatori, appropriazione di identità web);

ii. corrispettivi insoluti, rate non pagate o interessi di mora maturati per ritardi nei pagamenti;

iii. danni accertati e spese legali sostenute dalla Società coperte da clausola di manleva.

La Società si riserva il diritto insindacabile di dedurre, trattenere o compensare direttamente dalla Linea di Credito (Deposito Cauzionale) gli importi maturati e registrati nella Linea di Debito. L'operazione di compensazione avverrà previa formale notifica trasmessa a mezzo PEC, contenente l'estratto conto e la motivazione analitica dell'addebito.

FIN2.4 Obbligo di Reintegro della Garanzia

Il Partner è contrattualmente tenuto a mantenere la propria posizione netta (Linea di Credito al netto della Linea di Debito) costantemente pari o superiore all'importo originario del Deposito Cauzionale pattuito.

Qualora la Società effettui una decurtazione o una compensazione ai sensi del paragrafo precedente, il Partner assume l'obbligo tassativo e inderogabile di reintegrare i fondi mancanti per ripristinare il livello della cauzione iniziale. Tale reintegro dovrà essere eseguito tramite bonifico bancario entro e non oltre **15 (quindici) giorni** dalla ricezione della notifica PEC di addebito.

FIN2.5 Risoluzione per Mancato Reintegro e Restituzione Finale

Il mancato, ritardato o parziale reintegro del deposito cauzionale entro i termini perentori sopra indicati costituisce grave inadempimento contrattuale ai sensi dell'Art. 1455 c.c. Tale violazione attribuisce alla Società la facoltà di risolvere di diritto il Contratto Principale e ogni addendum operativo in essere ai sensi dell'Art. 1456 c.c. (Clausola Risolutiva Espressa), fatto salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti.

Al termine definitivo di tutti i rapporti contrattuali, e subordinatamente all'estinzione totale di ogni pendenza nella Linea di Debito, la Linea di Credito residua netta sarà restituita integralmente e senza interessi al Partner nei tempi tecnici di chiusura amministrativa.

FIN2.6 Maggiorazione Cauzionale per Soggetti Extra-UE

Qualora il Partner abbia la propria sede legale al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE), degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o della Svizzera, l'efficacia del presente Contratto e l'attivazione di qualsiasi licenza o condivisione di know-how sono sospensivamente condizionate all'integrale versamento di un Deposito Cauzionale rafforzato, di importo maggiorato rispetto agli standard ordinari.

Le Parti riconoscono formalmente che tale maggiorazione è oggettivamente giustificata e proporzionata alle criticità del diritto internazionale privato. L'assenza di trattati bilaterali di delibazione automatica (c.d. *exequatur*) e i costi proibitivi legati all'esecuzione forzata di un'ordinanza del Tribunale di Genova in tali giurisdizioni straniere rendono il recupero transfrontaliero del credito incerto e sproporzionatamente oneroso. Conseguentemente, la compensazione diretta su un deposito capiente versato in Italia rappresenta l'unica garanzia finanziaria liquida, certa ed esigibile a tutela degli asset della Società.

Art. FIN3 - Procedura di Addebito, Notifica e Contestazione delle Penali

FIN3.1 Notifica Formale e Diffida ad Adempiere

L'attivazione di qualsiasi clausola penale o sanzione risarcitoria prevista dal presente Contratto o dai suoi Allegati è subordinata alla preventiva notifica formale dell'illecito contrattuale. La Società trasmetterà al Partner, esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) o sistema di recapito digitale certificato equivalente, una "Diffida ad Adempiere e Notifica di Penale".

Tale documento conterrà obbligatoriamente: (a) l'illustrazione analitica della violazione contestata e dei riferimenti contrattuali infranti; (b) il calcolo esatto dell'importo dovuto, parametrato ai sensi del modello matematico di cui al presente Allegato; (c) l'intimazione al pagamento o la comunicazione di decurtazione diretta dal deposito cauzionale.

FIN3.2 Gerarchia di Escussione e Fatturazione Territoriale

A seguito della corretta notifica, la procedura di addebito e recupero del credito seguirà una precisa gerarchia operativa, condizionata dalla capienza della Linea di Credito e dalla territorialità fiscale del Partner inadempiente:

i. **Escussione Diretta (Priorità Assoluta):** Qualora vi sia un Deposito Cauzionale capiente, la Società opererà la trattenuta diretta e immediata dell'importo. Il Partner sarà contestualmente obbligato al reintegro della garanzia nei termini previsti dall'Art. FIN2.4;

ii. **Enti e Società Italiane (Sistema SDI):** In assenza di deposito sufficiente, per i soggetti residenti in Italia, la Società emetterà regolare nota di addebito (Fattura Elettronica via SDI) qualificando l'importo come penale risarcitoria (Escluso campo IVA ex Art. 15, c. 1, n. 1, D.P.R. 633/1972);

iii. **Enti e Società dell'Unione Europea (Sistema VIES):** Per i Partner residenti in Stati Membri UE, la Società emetterà una fattura transfrontaliera (Cross-Border Invoice) associata alla Partita IVA intracomunitaria, applicando le normative europee in materia di liquidazione danni non soggetta a imposta;

iv. **Soggetti Extra-UE ed Enti Internazionali:** Per le entità situate al di fuori dello Spazio Economico Europeo, l'addebito avverrà mediante emissione di una *Commercial Invoice for Liquidated Damages*, regolata e internazionalmente esigibile ai sensi delle convenzioni di diritto internazionale privato applicabili al Contratto Principale.

FIN3.3 Principio del Solve et Repete e Gestione delle Contestazioni

In ossequio al principio di certezza ed efficienza dei rapporti commerciali, le Parti concordano l'applicazione della clausola limitativa della proponibilità di eccezioni (c.d. *solve et repete* ex Art. 1462 c.c.). Di conseguenza, la notifica della penale rende il debito immediatamente liquido ed esigibile; eventuali eccezioni, giustificazioni o contestazioni di merito (es. forza maggiore) sollevate dal Partner non hanno effetto sospensivo sull'obbligo di subire la trattenuta sul deposito o di saldare la fattura nei termini perentori pattuiti.

Tuttavia, a garanzia del diritto di difesa, una volta che la penale sia stata contabilizzata o saldata, il Partner avrà la facoltà di presentare una formale e documentata contestazione via PEC entro e non oltre 15 (quindici) giorni lavorativi. Acquisita la contestazione, la Società si impegna a instaurare tempestivamente una fase di negoziazione in buona fede (fase stragiudiziale) della durata massima di 30 (trenta) giorni. Durante tale periodo, le Parti valuteranno congiuntamente le prove tecniche addotte al fine di deliberare, ove ne ricorrano i presupposti di oggettiva incolpevolezza, lo storno totale o parziale dell'addebito e la conseguente restituzione delle somme, prima di ricorrere in ultima istanza alle sedi giudiziali o arbitrali.

FIN3.4 Insolvenza, Procedure Concorsuali e Tutela del Credito

Qualora una delle Parti sia assoggettata a una procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza, liquidazione giudiziale, concordato preventivo, amministrazione straordinaria o altre procedure concorsuali previste dal D.Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza) o da normative

estere equivalenti, l'escussione delle penali e la tutela dei asset aziendali seguiranno i seguenti criteri inderogabili:

i. **Compensazione Concorsuale Immediata:** Ai sensi dell'Art. 155 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (ovvero dell'Art. 56 della preesistente Legge Fallimentare), la Società ha il diritto di escutere e trattenere in via definitiva l'intero ammontare del Deposito Cauzionale (Linea di Credito) a compensazione diretta dei debiti contratti dal Partner per penali già maturate o notificate prima dell'apertura della procedura. Tale ritenzione opera quale compensazione legittima ed è pienamente opponibile alla massa dei creditori e agli organi della procedura finanziaria;

ii. **Risoluzione Automatica e Inibitoria degli Asset:** Lo stato di insolvenza conclamata, lo stato di crisi non risanato o l'apertura della liquidazione giudiziale del Partner costituiscono grave inadempimento e attribuiscono alla Società la facoltà di dichiarare l'immediata risoluzione di diritto del rapporto ai sensi dell'Art. 1456 c.c. La risoluzione comporta l'istanza di revoca immediata di ogni licenza d'uso dei segni distintivi (All. TRD) e l'interruzione di qualsiasi accesso simmetrico ai repository di codice sorgente, database o alle architetture ingegneristiche hardware del Progetto Luna;

iii. **Insinuazione al Passivo per il Credito Residuo Extracauzionale:** Qualora l'ammontare delle penali complessive iscritte nella Linea di Debito superi la capienza materiale del Deposito Cauzionale trattenuto, il credito residuo della Società sarà consolidato come certo, liquido ed esigibile. La Società procederà al deposito della domanda di ammissione al passivo della procedura concorsuale per l'intero importo delle penali scoperte e del maggior danno patrimoniale o industriale subito, qualificando il proprio diritto quale credito derivante da inadempimento contrattuale antecedente l'apertura del concorso.

Art. FIN4 - Regime Proporzionale delle Penali

FIN4.1 Modello Matematico di Calcolo

Al fine di garantire un'efficacia sanzionatoria equa e deterrente, parametrata all'effettiva capacità economica della Parte inadempiente (evitando fattispecie di inadempimento efficiente) e idonea a prevenire la riduzione equitativa giudiziale ex Art. 1384 c.c., laddove il presente Contratto o i suoi Allegati prevedano l'applicazione di una "penale proporzionale", questa sarà determinata in base al seguente modello matematico rigoroso:

$$P_V = \min\left(X + \left(\frac{Y}{100} \cdot V\right),\ Z\right) \qquad P_W = \min\left(X + \left(\frac{Y}{100} \cdot W\right),\ Z\right)$$

Dove i parametri dell'equazione assumono i valori specifici di volta in volta richiamati nel singolo divieto e sono contrattualmente definiti come segue:

i. P **(Penale Applicabile):** L'importo finale e liquidato della penale dovuta;

ii. X **(Soglia Minima Inderogabile - Floor):** L'importo base fisso garantito, dovuto a prescindere dal volume d'affari e definito per la specifica violazione;

iii. Y **(Aliquota Proporzionale - Rate):** La percentuale di moltiplicazione applicata al valore di riferimento;

iv. Z **(Tetto Massimo - Cap):** Il limite massimo e invalicabile (saturazione) della penale per lo specifico illecito;

v. V **(Valore Finanziario di Riferimento):** Il parametro economico oggettivo della Parte inadempiente, usato per violazioni generali;

vi. W **(Valore Progettuale di Riferimento):** Il parametro economico dell'opportunità o del progetto finanziato, usato per scavalco, storno o appropriazione di una specifica pratica di finanza agevolata.

FIN4.2 Determinazione del Valore Finanziario di Riferimento (V)

Il Valore Finanziario di Riferimento (V) è inequivocabilmente determinato in base alla natura giuridica, fiscale e contabile della Parte inadempiente al momento della contestazione dell'illecito:

i. **Società di Capitali e Imprese Commerciali:** Il valore V corrisponde al "Fatturato Complessivo" (Voce A.1 del Conto Economico ex Art. 2425 c.c. o equivalente internazionale) risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio regolarmente approvato e depositato;

ii. **Pubbliche Amministrazioni ed Enti Locali (es. Comuni):** Il valore V corrisponde al totale delle "Entrate Correnti Accertate" (Titoli I, II e III della contabilità pubblica armonizzata ex D.Lgs. 118/2011) risultante dall'ultimo Rendiconto della Gestione approvato;

iii. **Enti del Terzo Settore (ETS) e Associazioni:** Il valore V corrisponde ai "Proventi Complessivi" indicati nell'ultimo rendiconto finanziario, bilancio sociale o bilancio d'esercizio depositato.

Le Parti concordano espressamente che la mancata disponibilità temporanea di documenti contabili non trasforma automaticamente V nel tetto massimo (Z): in tali casi si applica il meccanismo annuale di aggiornamento e fallback di cui al paragrafo seguente. Solo la reticenza dolosa, l'alterazione del dato contabile o l'accertata falsità finalizzata a ridurre artificiosamente V potrà comportare ricalcolo, penale per sottostima dolosa e applicazione del cap nei limiti di legge e di proporzionalità.

FIN4.3 Aggiornamento Annuale e Fallback del Valore V

V deve essere aggiornato anno per anno sulla base dell'ultimo bilancio, rendiconto, conto consuntivo o documento equivalente approvato dalla Parte interessata. L'aggiornamento può essere trasmesso spontaneamente dal Partner tramite PEC o email indicata nel frontespizio contrattuale, oppure richiesto dalla Società con preavviso di almeno 30 giorni e finestra di risposta di 30 giorni. La richiesta può contenere un modello di dichiarazione; il Partner può rispondere con dichiarazione firmata, documento contabile approvato, visura, rendiconto o altra prova equivalente proporzionata alla propria forma giuridica.

Se nessuna Parte aggiorna il dato entro la finestra prevista, V resta provvisoriamente quello dell'anno precedente e viene rivalutato automaticamente con la percentuale di crescita annua selezionata nel Config, tra le opzioni 0/5/10%, o con altra percentuale intermedia espressamente indicata dalle Parti. In assenza di selezione espressa si applica il default protettivo per la Societa, pari a 5%. Il fallback e una regola di continuita operativa: non sostituisce il bilancio effettivo, non sana dichiarazioni false e viene ricalcolato quando arriva un documento contabile ufficiale o una dichiarazione aggiornata.

Per valori molto bassi di V, Enti del Terzo Settore, ONG, associazioni, Comuni, Pubbliche Amministrazioni e startup early-stage, le Parti devono verificare proporzionalita e applicabilita del modulo FIN prima di usare la formula in modo automatico. In particolare, sotto la soglia di review pari a € 50.000,00, oppure per startup nei primi 24 mesi o con V inferiore a € 250.000,00, il floor, il cap e l'eventuale retainer devono essere confermati in un addendum o in una LoI. Per Pubbliche Amministrazioni e Comuni il modulo FIN produce effetti economici solo se richiamato da un atto separato, validato dall'ente competente e compatibile con il regime di invarianza finanziaria del ConMOU.

FIN4.4 Determinazione del Valore Progettuale di Riferimento (W)

Il Valore Progettuale di Riferimento (W) indica il valore economico massimo ragionevolmente attribuibile alla specifica opportunità di finanza agevolata o progetto oggetto della condotta contestata. Esso viene determinato, in ordine di preferenza, sulla base di: importo ammesso o concesso dall'ente finanziatore; budget presentato o richiesto dal Partner; massimale del bando applicabile; Equivalente Sovvenzione Lorda quando la misura combina contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati,

garanzie, crediti d'imposta o regimi de minimis; valore economico documentabile dell'opportunità in caso di misure non monetarie.

Se il Partner omette documenti necessari alla determinazione di W, fornisce dati reticenti o impedisce l'accesso ai documenti di candidatura, la Società potrà assumere come W il maggiore tra il massimale del bando, il budget noto o il valore ragionevolmente stimato sulla base della documentazione disponibile, ferma restando la possibilità di rideterminazione giudiziale o peritale. Il metodo è finalizzato a mantenere proporzionalità e verificabilità della penale, evitando importi punitivi scollegati dal valore dell'opportunità sottratta.

FIN4.5 Sottostima Dolosa e Dolo Contrattuale nella Dichiarazione di V

Le Parti concordano espressamente che un errore in eccesso nella dichiarazione del Valore Finanziario di Riferimento (V) non costituisce illecito contrattuale: in tal caso, le penali eventualmente maturate saranno semplicemente ricalcolate sull'importo reale e documentato senza ulteriori sanzioni.

Viceversa, qualsiasi mendacio al ribasso, omissione dolosa o alterazione del dato contabile volto a ridurre artificialmente il Valore V dichiarato al fine di limitare l'esposizione sanzionatoria nel modello di calcolo proporzionale costituisce Dolo Contrattuale ai sensi dell'Art. 1439 c.c. L'accertamento della sottostima, verificata anche a posteriori mediante confronto con i registri pubblici, le banche dati camerali o i bilanci depositati, comporta cumulativamente:

i. il ricalcolo automatico e retroattivo di tutte le penali precedentemente liquidate, applicandole sul Valore V reale e documentato;

ii. l'attivazione di un'autonoma e ulteriore penale risarcitoria per la frode stessa.

In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente paragrafo, si applicherà di diritto una penale risarcitoria forfettaria calcolata in via lineare ai sensi dell'Art. 1382 c.c. e del Regime Proporzionale dell'All. FIN. La sanzione sarà determinata applicando un importo base minimo pari a € 5.000,00 maggiorato del 10% del Valore Finanziario di Riferimento (V) della Parte inadempiente, fino a un tetto massimo invalicabile (Cap) pari a € 150.000,00 per ogni singolo episodio documentato, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno patrimoniale o industriale patito.

FIN4.6 Danno Conseguente da Violazione di Segreto Aziendale

Le penali parametriche previste dalla formula proporzionale di cui al presente Articolo costituiscono la liquidazione forfettaria del danno *direttamente* imputabile alla singola violazione accertata. Per le fattispecie di violazione dei **Segreti Aziendali** (divulgazione non autorizzata o reverse engineering di materiale di Livello 4), la penale parametrica non assorbe né esaurisce il diritto della Società al **Risarcimento del Danno Conseguente**, che si aggiunge di diritto e in modo automatico.

Per "Danno Conseguente" si intende il pregiudizio economico effettivo e documentato prodotto in via mediata e derivata rispetto alla violazione primaria. Le categorie che la Società ha diritto di quantificare e richiedere separatamente comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

i. **Devalutazione del Capitale Intellettuale:** diminuzione di valore di mercato del segreto o brevetto divulgato;

ii. **Perdita di Opportunità Commerciali e di Finanziamento:** bandi, contratti o partnership perse in via diretta e documentabile;

iii. **Costi di Remediation e Ripristino della Segretezza:** spese per revocare accessi, aggiornare architetture o ridisegnare componenti compromessi;

iv. **Costi Forensi e Peritali:** spese documentate per analisi forensi, perizie tecnologiche e attività investigative;

v. **Danno Reputazionale e d'Immagine:** pregiudizio verso clienti, investitori, enti finanziatori e partner istituzionali.

Metodo di Quantificazione del Danno Conseguente

Le Parti convengono che la determinazione del valore del Danno Conseguente segue il seguente metodo bifasico, differenziato per soglia di importo:

i. **Importo stimato inferiore a € 100.000,00 (Fase di Report Interno):** Per valori stimati di Danno Conseguente inferiori alla soglia, le Parti concordano che sia sufficiente, come prova del valore del danno e come atto fondante della relativa pretesa risarcitoria, un **Report Tecnico-Finanziario interno** prodotto e firmato congiuntamente dal team tecnico di riferimento di ColivingLiguria, dal responsabile finanziario e dagli ulteriori responsabili di funzione rilevanti (in particolare, a titolo non esaustivo: marketing, legal, sviluppo prodotto). Tale report costituisce piena prova del danno ai sensi dell'Art. 2702 c.c. e può essere contestato dalla Parte inadempiente **esclusivamente in sede giudiziale**, senza possibilità di blocco stragiudiziale o di opposizione al calcolo prima del pagamento (in applicazione del principio *solve et repete* di cui al presente Allegato).

ii. **Importo stimato pari o superiore a € 100.000,00 (Fase di Perizia Esterna):** Per valori stimati uguali o superiori alla soglia — che costituirà la stragrande maggioranza dei casi di violazione di Segreti Aziendali di Livello 4 — la Società ha l'obbligo e il diritto di procedere con una **Perizia Tecnico-Economica** condotta da un esperto qualificato e indipendente selezionato unilateralmente da ColivingLiguria S.r.l. La Perizia dovrà quantificare in via analitica ciascuna categoria di Danno Conseguente di cui al paragrafo precedente. Le spese peritali sono integralmente a carico della Parte inadempiente e costituiscono parte integrante del Danno Conseguente richiesto.

Cap Dinamico del Danno Conseguente: Formula sul Valore Aziendale

In deroga al cap fisso eventualmente indicato nelle singole clausole penali, il tetto massimo complessivo del Danno Conseguente rivendicabile dalla Società in un'unica controversia derivante dalla medesima violazione di Segreto Aziendale è determinato dalla seguente formula dinamica:

$$\text{Cap_Danno Conseguente} = \max(N\ 5.000.000,00,\ \ 40 \times E)$$

dove E è l'utile netto dell'ultimo esercizio chiuso di ColivingLiguria S.r.l., risultante dal bilancio d'esercizio depositato (Voce E20/E21 del Conto Economico ex Art. 2425 c.c.).

Fondamento economico-giuridico del Cap dinamico: Il multiplo di 40 volte gli utili riflette una stima prudente del valore aziendale complessivo di ColivingLiguria, coerente con i parametri di valutazione di mercato per società ad alta intensità tecnologica e di proprietà intellettuale. Ancorare il tetto massimo al valore aziendale della Società lesa — piuttosto che a una cifra fissa arbitraria — persegue un triplice obiettivo: (a) garantire che il risarcimento non ecceda il valore reale del danno causabile; (b) rendere il Cap resistente alla riduzione equitativa ex Art. 1384 c.c., in quanto fondato su parametri economici oggettivi e documentati; (c) assicurare che il Cap si aggiorni automaticamente al crescere del valore aziendale della Società, proteggendo l'investimento tecnologico nel tempo.

FIN4.7 Strumento di Prova: Marcatore Tecnico e Forense del Segreto

La Società adotta un sistema di **marcatura tecnica forense** per i propri segreti aziendali e per i materiali classificati al Livello 3 e Livello 4. Tale sistema consiste nell'incorporazione di marcatori digitali steganografici (c.d. *watermark*), firme digitali (`.p7m`) o sequenze identificative univoche all'interno dei file sorgente, delle architetture hardware, dei dataset e dei documenti riservati distribuiti.

Le Parti concordano che la presenza di tali marcatori nel materiale rinvenuto in possesso o nella produzione della Parte inadempiente (o di terzi da essa informati) costituisce **prova forense di attribuzione** sufficiente, ai sensi dell'Art. 2712 c.c. (riproduzioni meccaniche) e in combinato disposto con l'Art. 2697 c.c. (inversione dell'onere probatorio pattuita ex Art. 2698 c.c.), per:

i. presumere l'avvenuta violazione degli obblighi di riservatezza e la conseguente responsabilità della Parte inadempiente;

ii. determinare l'estensione e il perimetro della divulgazione non autorizzata;

iii. fondare la domanda giudiziale di risarcimento del Danno Conseguente di cui al paragrafo precedente, senza necessità di ulteriori prove dirette.

La Parte inadempiente che contesti la validità o l'autenticità del marcatore tecnico ha l'onere esclusivo di provare che il marcatore medesimo è stato inserito in via fraudolenta da soggetti terzi, non collegati alla catena di trasmissione documentale della Parte inadempiente. In assenza di tale prova, la Presunzione di Attribuzione opera in modo assoluto.

Art. FIN5 - Termini di Pagamento, Interessi di Mora e Oneri Transfrontalieri

FIN5.1 Scadenze e Interessi Moratori Commerciali

Fatte salve le decurtazioni dirette dal deposito cauzionale (ex Art. FIN2.3), qualsiasi importo fatturato o addebitato a titolo di penale risarcitoria, reintegro del deposito o risarcimento danni dovrà essere saldato dalla Parte inadempiente entro e non oltre **30 giorni** solari dalla data di ricezione della notifica o di emissione della fattura elettronica.

In caso di mancato, ritardato o parziale pagamento entro tale termine perentorio, la Parte debitrice sarà automaticamente costituita in mora senza necessità di ulteriore intimazione. A far data dal giorno successivo alla scadenza, sull'importo residuo matureranno di diritto gli interessi moratori commerciali ai sensi del D.Lgs. 231/2002 (attuazione della Direttiva 2000/35/CE e 2011/7/UE), calcolati al tasso di riferimento della Banca Centrale Europea (BCE) maggiorato di 5 punti percentuali, oltre al rimborso forfettario delle spese di recupero crediti.

FIN5.2 Rischio di Cambio, Valuta e Oneri Bancari (Clausola OUR)

Al fine di neutralizzare l'esposizione al rischio di fluttuazione valutaria nelle transazioni transfrontaliere, le Parti concordano che l'Euro (€) costituisce l'unica valuta di calcolo e di saldo per qualsiasi obbligazione pecuniaria o sanzionatoria derivante dal presente accordo.

Qualora il pagamento provenga da conti correnti in valuta estera o da istituti bancari situati al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE), il Partner assume su di sé l'esclusivo onere del rischio di cambio. Inoltre, tutti i pagamenti internazionali dovranno essere disposti impartendo alla banca ordinante l'istruzione SWIFT denominata "OUR" (tutte le spese e commissioni bancarie, sia della banca mittente che delle banche intermediarie, sono a carico esclusivo dell'ordinante). L'obbligazione si intenderà validamente adempiuta solo qualora l'esatto e integrale importo richiesto venga accreditato sul conto corrente della Società, senza alcuna decurtazione alla fonte.

FIN5.3 Inadempimento Definitivo e Risoluzione di Diritto

Le Parti riconoscono all'esatto e tempestivo adempimento delle obbligazioni pecuniarie (incluso il pagamento delle penali e il reintegro della cauzione) carattere essenziale nell'economia del rapporto contrattuale.

Il mancato accredito delle somme dovute decorsi ulteriori 15 (quindici) giorni dalla scadenza originaria costituirà Fatto di Grave Inadempimento. In tale evenienza, la Società avrà la facoltà insindacabile di:

i. dichiarare risolto di diritto il Contratto Principale, la licenza d'uso dei marchi e ogni eventuale addendum operativo (inclusi i mandati per i bandi FESR) avvalendosi della presente Clausola Risolutiva Espressa ex Art. 1456 c.c.;

ii. trattenere in via definitiva ogni somma già versata a qualsiasi titolo dalla controparte, a titolo di parziale indennizzo;

iii. agire per via ingiuntiva per il recupero coatto del saldo residuo e il risarcimento dei danni ulteriori.

Art. FIN6 - Indipendenza dei Rimedi, Cumulo delle Azioni e Tutela Penale

FIN6.1 Clausola di Non-Esclusività e Autonomia della Penale

Le Parti concordano espressamente che l'applicazione e l'incasso delle penali contrattuali e sanzionatorie regolate all'interno del presente Allegato o dell'Accordo Principale non costituiscono in alcun caso rinuncia, sanatoria o preclusione rispetto ad altri rimedi di legge. La penale rappresenta unicamente la base risarcitoria minima e forfettaria contrattualmente garantita a favore della Società per l'oggettivo inadempimento, senza necessità di prova del danno.

Conseguentemente, la Società si riserva il diritto assoluto di promuovere in qualunque momento separate azioni civili, risarcitorie o d'urgenza (ivi inclusi i procedimenti cautelari ex Art. 700 c.p.c.) per l'ottenimento di:

i. ordini di inibitoria immediata, cessazione della condotta illecita e ritiro coatto dal mercato di materiali grafici o tecnologici abusivi;

ii. risarcimento integrale del maggior danno patrimoniale, emergente e cessante, legato allo storno di finanziamenti pubblici (es. fondi FESR) o alla perdita di contratti commerciali;

iii. risarcimento del danno non patrimoniale, esistenziale e reputazionale patito dall'ecosistema aziendale.

FIN6.2 Attivazione della Tutela Penale e Gestione del Contenzioso

Qualora l'inadempimento contrattuale o la condotta illecita posta in essere dal Partner (o dai suoi ausiliari ex Art. 1228 c.c.) integri altresì gli estremi di una fattispecie di reato prevista dall'ordinamento penale italiano o internazionale, la Società attiverà immediatamente il proprio ufficio legale interno e i propri patrocinanti per promuovere l'azione penale nelle sedi competenti.

La Società assumerà la piena e autonoma iniziativa per il deposito di querele, esposti, denunce o istanze di punizione presso la Procura della Repubblica, con specifico riferimento, a titolo esemplificativo, ai reati di: rivelazione di segreti scientifici o industriali (Art. 623 c.p.), accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (Art. 615-ter c.p.), frode informatica (Art. 640-ter c.p.) o appropriazione indebita (Art. 646 c.p.) legati alle architetture del Progetto Luna o ai codici sorgente aziendali.

Il Partner prende atto e accetta che:

i. il procedimento penale eventualmente incardinato e le relative sanzioni detentive o pecuniarie previste dal codice penale operano su un livello interamente autonomo e non hanno alcun nesso di assorbimento o fungibilità con le penali civili regolate dal presente accordo;

ii. la Società si costituirà sistematicamente parte civile nel processo penale per il risarcimento dei danni e la liquidazione delle provvisionali esecutive;

iii. l'attivazione della tutela penale non sospende l'esigibilità immediata delle note di addebito finanziarie e l'escussione del deposito ai sensi della clausola *solve et repete* (Art. FIN3.3).

Art. FIN7 - Clausole di Chiusura Finanziaria

FIN7.1 Segnalazioni a Enti Erogatori e Tutela del Credito Transfrontaliero

In caso di insolvenza o mancato pagamento delle penali da parte di un Partner la cui sede legale sia situata al di fuori dello Spazio Economico Europeo, ovvero in caso di incapienza del Deposito Cauzionale, la Società potrà valutare, con il supporto di legali competenti, le azioni di tutela del credito

e le eventuali segnalazioni agli enti erogatori o alle autorità competenti, nei soli limiti consentiti dalla legge applicabile e dalla documentazione disponibile.

Lo scopo di tali iniziative, ove legittime e proporzionate, è duplice:

i. preservare la prova documentale del credito e verificare se esistano strumenti giudiziali o amministrativi idonei al recupero presso terzi;

ii. segnalare eventuali condotte mendaci, elusive o rilevanti per la regolarità della procedura di finanziamento, senza presentare informazioni non verificate come accertamenti definitivi.

Ogni comunicazione verso terzi dovrà essere veritiera, proporzionata, tracciata, non diffamatoria e limitata a quanto necessario per la tutela del credito o della regolarità amministrativa.

FIN7.2 Titolo Documentale e Richiesta di Provvisoria Esecutività

Il Partner riconosce che il credito derivante dall'applicazione delle penali contrattuali disciplinate dal presente Allegato dovrà essere documentato mediante contratto, configurazione applicabile, notifica PEC, evidenze della violazione e calcolo analitico. Tali elementi potranno essere prodotti dalla Società a supporto di eventuale procedimento monitorio o altra azione di recupero, secondo la valutazione del legale incaricato.

Resta salva la facoltà della Società di richiedere la provvisoria esecutività ove ne ricorrano i presupposti di legge, così come resta salvo il diritto del Partner di proporre difese e opposizioni non manifestamente abusive davanti all'autorità competente.

FIN7.3 Clausola di Tolleranza e Non-Rinuncia

Le Parti concordano espressamente che qualsiasi ritardo, omissione o tolleranza nell'esercizio di un diritto, facoltà o azione spettante alla Società ai sensi del presente Allegato o dell'Accordo Principale non costituisce in alcun caso rinuncia al diritto medesimo, né può essere interpretata come acquiescenza, consuetudine o modifica tacita delle condizioni contrattuali.

La Società conserva intatta e impregiudicata la facoltà di esercitare qualsiasi diritto in qualsiasi momento successivo, anche qualora abbia precedentemente omesso di farlo in relazione alla medesima o ad analoga violazione. La presente clausola prevale su qualsiasi argomento di controparte fondato sulla consuetudine, sull'affidamento o sulla buona fede oggettiva.

FIN7.4 Scarico degli Oneri Fiscali di Registrazione

Le Parti concordano che, qualora la Società si trovi nella necessità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria per l'azionamento delle penali contrattuali o per il recupero coattivo del credito derivante dal presente Allegato, l'imposta di registro dovuta ai sensi del D.P.R. 131/1986 sul provvedimento giudiziale (ivi inclusa l'imposta sul decreto ingiuntivo e sulla sentenza) sarà interamente e preventivamente a carico esclusivo della Parte inadempiente che ha reso necessario il ricorso alla giustizia.

Tale onere comprende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'imposta proporzionale di registro calcolata sull'importo della penale o del risarcimento liquidato dal giudice, nonché ogni diritto di segreteria, contributo unificato e marca da bollo connessi al procedimento.

Fine del Documento